

Dal 1 marzo 2019 è attivata la procedura telematica per la comunicazione al comune delle locazioni turistiche

La comunicazione che ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche deve trasmettere al comune ove l'alloggio è situato, sarà effettuata su una piattaforma online messa a disposizione da parte dei comuni capoluoghi di provincia, con il coordinamento della regione.

Sul sito web della Regione è presente una pagina dedicata con le informazioni necessarie:
<http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche>

Dalla pagina della Regione Toscana dedicata alle locazioni turistiche debbono essere inviate le comunicazioni degli arrivi e delle partenze dei turisti alloggiati e questo può essere fatto in modo giornaliero o mensile.

Dalla stessa pagina scaricando un apposito file è possibile inviare in modo simultaneo la comunicazione giornaliera delle presenze anche alla polizia di stato.

Si ricorda che, con il c.d. decreto sicurezza, Legge 1.12.2018. 132, è stato esteso l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate anche per i locatori di immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore ai trenta giorni, pertanto anche chi concede in locazione gli alloggi, anche per brevi periodi, deve darne comunicazione tramite il portale del "Servizio alloggiati" della polizia di stato

<https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Default.aspx>

Le "**Locazioni Turistiche**" sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche **senza fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive** di cui alla normativa turistica vigente (L.R. n. 86 del 20.12.2016).

Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti) nonché dall'art. 70 della Legge Regionale 86 del 2016, che prevede tra l'altro il suddetto obbligo di comunicazione.

Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:

I requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

Le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

Non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio senza corrispettivo monetario, in cambio della fruizione dell'alloggio nella disponibilità dell'ospitato, nell'ambito dell'economia della condivisione (sharing economy).

Termini, scadenze, modalità di presentazione, comunicazione presenze

Chi sul territorio provinciale di Livorno dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve comunicare, le informazioni di cui al modello "Comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche" al Comune capoluogo di provincia per la raccolta dei dati statistici sul turismo del Comune.

La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione.

Eventuali integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.

La mancata effettuazione della comunicazione è soggetta sanzione.

Sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive ad esempio servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc.

Per informazioni

Sportello Unico Attività Produttive: 57027 San Vincenzo (LI) via B. Alliata, 4

telefono: 0565707221 – 0565707275

sito internet: <http://www.comune.sanvincenzo.li.it>

e-mail: attproduttive@comune.sanvincenzo.li.it

PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

http://www.comune.san-vincenzo.li.it/pagina1012_sportello-unico-attivita%20produttive-suap.html